SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 gennaio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

DECRETO 16 dicembre 2015.

Determinazione dei compensi convenzionali per il personale impiegato all'estero da organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. (15A09712) . . . . *Pag.* 1

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 19 novembre 2015.

Estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 alle entrate da demanio marittimo. (15A09698) . . . . *Pag.* 2

DECRETO 18 dicembre 2015.

Revoca nei confronti di taluni enti beneficiari dei contributi attribuiti con i decreti 1° marzo 2006, 7 marzo 2006 e 3 agosto 2007. (15A09754) *Pag.* 3

DECRETO 23 dicembre 2015.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo Unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). (15A09752) . . . . *Pag.* 6

DECRETO 23 dicembre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 agosto 2015 e scadenza 30 agosto 2017, nona e decima tranche. (15A09753). . . *Pag.* 8

Ministero della giustizia

DECRETO 14 dicembre 2015.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Genova, il Tribunale per i minorenni di Potenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova e l'Ufficio di sorveglianza di Alessandria – settore penale. (15A09710) . . . . *Pag.* 10

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 14 dicembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Salva Cremasco, in Crema, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Salva Cremasco". (15A09622). . . . . *Pag.* 10

DECRETO 14 dicembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG "Oltrepò Pavese Metodo Classico", per le DOC "Bonarda dell'Oltrepò Pavese", "Oltrepò Pavese", "Oltrepò Pavese Pinot Grigio", "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese", "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda", ed integrazione dell'incarico al Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC "Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese" e per l'IGT "Provincia di Pavia". (15A09625) . . . . . . *Pag.* 12

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 4 dicembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della società Govoni Sim Bianca Impianti S.p.a. (15A09630). . . . . *Pag.* 13

DECRETO 4 dicembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della società Paritel S.r.l. (15A09631) . . . . *Pag.* 14

DECRETO 4 dicembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della società Cevolani S.p.a. (15A09632) . . . . *Pag.* 15

DECRETO 4 dicembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della società Demm S.p.a. (15A09633). . . . . *Pag.* 15

DECRETO 7 dicembre 2015.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Telegest S.r.l., in Trento. (15A09629). . . . . *Pag.* 16

DECRETO 16 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa costruzioni società cooperativa» in sigla «Coop costruzioni soc. coop.», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (15A09691). . . . . *Pag.* 17

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano « Glicopirronio Bromuro Accord». (15A09580) . . . . *Pag.* 18

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «BCG Medac». (15A09581) . . . . *Pag.* 19

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flogocyn». (15A09582) *Pag.* 19

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keycute». (15A09583). . . . . *Pag.* 20

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naxiglo». (15A09584) *Pag.* 21

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fomentil». (15A09585). . . . . *Pag.* 22

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Germed». (15A09586) . . . . . *Pag.* 22

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide Germed». (15A09587). . . . . *Pag.* 22

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipecacuana Marco Viti». (15A09588). . . . . . . *Pag.* 22

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inflexal V». (15A09589). . . . . *Pag.* 22

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Fermo

Nomina del Conservatore del registro delle imprese (15A09615). . . . . *Pag.* 23

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (15A09616). . . . . *Pag.* 23

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Riconoscimento come associazione di protezione ambientale, dell'associazione denominata «EARTH», in Roma. (15A09623). . . . . *Pag.* 23

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale - DEC MIN 0000272 del 16 dicembre 2015, per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.A., in Messina. (15A09627) . . . . *Pag.* 23

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di taluni immobili ubicati nel Comune di Chioggia. (15A09634). . . . . *Pag.* 23

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Proposta di riconoscimento del Sistema di qualità nazionale zootecnia «Fassone di Razza Piemontese». (15A09626). . . . . *Pag.* 24

Ministero dello sviluppo economico

Espropriazione definitiva degli immobili siti nel Comune di Castelgrande nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio. (15A09617) . . . . *Pag.* 28

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «VI. PE.RI. srl», in Napoli. (15A09618). . . . . *Pag.* 28

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «CML Verifiche srl», in Afragola. (15A09619) . . . . *Pag.* 28

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «EXPLOR srl», in Sant'Ambrogio Valpolicella. (15A09620). . . . . *Pag.* 28

Rinuncia dell'organismo «S.T. SYSTEM srl», in Milano, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie. (15A09621) . . . . *Pag.* 28

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «VIR srl», in Catania. (15A09674) . . . . *Pag.* 28

Rinuncia dell'Organismo «O.C.T. – Organismo Controlli Tecnici srl», in Bari, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie. (15A09675) . *Pag.* 28

Avviso relativo alla costituzione dell'elenco dei fornitori e dei prestatori dei servizi di fiducia. (15A09676). . . . . *Pag.* 28

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «I.V.I. srl», in Barletta. (15A09690). . . . . *Pag.* 29

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Scioglimento senza nomina del commissario liquidatore della cooperativa «Visconti società cooperativa», in Ovaro. (15A09624). . . . . *Pag.* 29

Regione Piemonte

Comunicato relativo al decreto n. 6 del Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi. (15A09628). . . . . *Pag.* 29
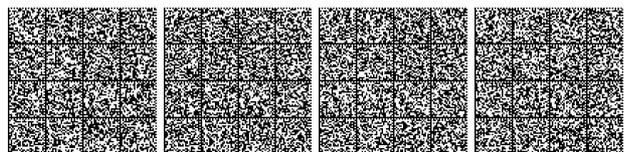
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 16 dicembre 2015.

Determinazione dei compensi convenzionali per il personale impiegato all'estero da organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 e in particolare l'art. 28, commi 1, 2 e 9;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 e in particolare gli articoli 31 e 32, come modificati dalla legge 29 agosto 1991, n. 288;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e in particolare l'art. 9, commi 1 e 2;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come integrato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 17 settembre 2002, relativo alla "Determinazione dei compensi convenzionali dei volontari e cooperanti delle organizzazioni non governative", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2014, che fissa nella misura dell'1,1% l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2014 e nella misura dello 0,3% l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2015;

Considerato che, sulla base dei succitati decreti interministeriali del 17 settembre 2002 e del 20 novembre 2014, i compensi convenzionali per i volontari in servizio civile di cui all'art. 31 della legge n. 49 del 1987 e per i cooperanti delle organizzazioni non governative di cui all'art. 32 della legge n. 49 del 1987 risultano determinati, per l'anno 2015, rispettivamente nella somma di € 849,40 e di € 1.519,67;

Considerato che i contratti già in corso di volontari e cooperanti, stipulati e registrati ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge n. 49 del 1987, coesisteranno nella fase di prima applicazione della riforma della cooperazione internazionale allo sviluppo con i contratti regolati dall'art. 28, commi 1 e 2, della legge n. 125 del 2014;

Considerata l'opportunità di evitare disparità di trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo fra contratti di natura simile;

Ritenuto che, ai soli fini fiscali previdenziali e assicurativi, il personale di cui all'art. 28, comma 1 della legge n. 125 del 2014 possa essere assimilato ai cooperanti delle organizzazioni non governative di cui all'art. 32 della legge n. 49 del 1987;

Ritenuto che, ai soli fini fiscali previdenziali e assicurativi, il personale impiegato a titolo volontario ai sensi dell'art. 28 comma 2 della legge n. 125 del 2014 possa essere assimilato ai volontari in servizio civile di cui all'art. 31 della legge n. 49 del 1987;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso nel mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi discendenti dal contratto con il personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo sono commisurati ai seguenti compensi convenzionali mensili:

personale di cui all'art. 28, comma 1 della legge n. 125 del 2014: 1.519,67 euro;

personale di cui all'art. 28, comma 2 della legge n. 125 del 2014, impiegato a titolo volontario: 849,40 euro.

Art. 2.

I compensi convenzionali di cui all'art. 1 sono aumentati annualmente della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

I compensi convenzionali di cui all'art. 1 sono divisibili in ragione di 26 giornate lavorative, in caso di invio o rientro dall'estero o di cessazione del rapporto nel corso del mese.

Art. 4.

Per il personale di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 49 del 1987 continua ad applicarsi il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 17 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 2015

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
GENTILONI SILVERI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

15A09712

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2015.

Estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 alle entrate da demanio marittimo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

Visto l'articolo 1, comma 257, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze; qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi;

Visto l'articolo 17, comma 2, lettera h-*ter*) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale dispone che il sistema del versamento unitario e la compensazione delle imposte e dei contributi dovuti possono essere estesi alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i ministri competenti per settore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 23 concernente l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e le sue attribuzioni e l'articolo 41 riguardante l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le sue attribuzioni;

Rilevata, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e di complessiva razionalizzazione dei sistemi di pagamento, l'esigenza di ampliare le tipologie di entrate che possono essere versate con modello F.24, anche in via telematica, e di disporre a tal fine che le modalità di versamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, siano applicabili anche ai pagamenti dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni e degli indennizzi dovuti in caso di utilizzazioni senza titolo di beni del demanio marittimo e relative pertinenze e realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, nonché al pagamento dei relativi accessori, interessi e sanzioni;

Decreta:

Art. 1.

Estensione delle modalità di versamento unitario previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad altre entrate

Le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche ai pagamenti dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime e dei relativi accessori, interessi e sanzioni dovuti in osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i pagamenti riguardanti gli indennizzi dovuti in caso di utilizzazioni senza titolo di beni del demanio marittimo e relative pertinenze e realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni.

Art. 2.

Modalità e termini

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia del demanio, sono definiti i termini e le modalità operative per l'attuazione, anche in via graduale, delle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3620

15A09698

DECRETO 18 dicembre 2015.

Revoca nei confronti di taluni enti beneficiari dei contributi attribuiti con i decreti 1° marzo 2006, 7 marzo 2006 e 3 agosto 2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visti, in particolare, i commi 28 e 29 dell'art. 1 della suddetta legge finanziaria con i quali è stata autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2005, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale sono state apportate modificazioni ai sopra richiamati commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, per effetto delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria 2005, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28, stabilendo altresì lo schema di attestazione che questi ultimi devono inviare ogni anno al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'erogazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il quale è stata autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di euro 10.230.000 per l'anno 2005 e di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 sopra richiamata e con le medesime modalità di cui al successivo comma 29;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 1, comma 575, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006), con il quale è stata autorizzata la spesa di euro 222.000.000 per l'anno 2005 e di euro 5.000.000 per l'anno 2006 per la concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2005, n. 0021283, pubblicato nel supplemento ordinario n. 49 della *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2005, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29, come concordato dalle Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali recati per gli anni 2005, 2006 e 2007 e le relative modalità di erogazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2005, n. 0076319, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo parlamentare della Commissione Bilancio della Camera dei deputati e del Senato e della Commissione istruzione pubblica beni culturali del Senato della Repubblica, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali recati per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 recati dall'art. 2-*bis*, comma 1, della citata legge n. 43 del 2005, nonché le relative modalità attuative;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 0014004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo parlamentare della Commissione Bilancio della Camera dei deputati e del Senato, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali recati per l'anno 2005 dall'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 203/2005 e le relative modalità di erogazione, tra i quali gli Enti indicati nell'allegato elenco 1;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2006, n. 0011702, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 66 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006 con il quale sono stati individuati i contributi da attribuire agli enti beneficiari per gli anni 2006, 2007 e 2008 in sostituzione di quelli determinati per gli anni 2006 e 2007 con il decreto ministeriale 18 marzo 2005 nonché i nuovi schemi di attestazione da inviare annualmente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'erogazione dei contributi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2006, n. 0030246, pubblicato nel supplemento ordinario n. 66 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006, con il qua-

le, in coerenza con l'atto di indirizzo parlamentare della Commissione Bilancio della Camera dei deputati e del Senato, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali recati per gli anni 2005 e 2006 dall'art. 11 bis, comma 1, del decreto-legge 203/2005 e le relative modalità di erogazione, tra i quali il Comune di Crespano del Grappa (TV) per l'intervento indicato al punto 1 dell'allegato elenco 1;
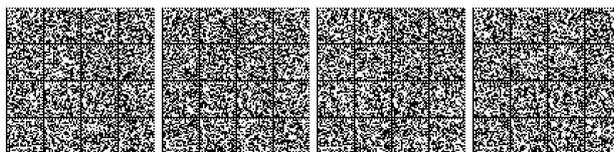
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2006, n. 0020331, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo parlamentare della Commissione Bilancio della Camera dei deputati e del Senato, d'intesa con il Presidente della Commissione istruzione pubblica, beni culturali del Senato della Repubblica, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004 e dell'art. 2-*bis* della legge n. 43 del 2005 risultati revocati nel corso dell'anno 2005, tra i quali il Comune di Milazzo (ME) per l'intervento indicato al punto 4 dell'allegato elenco 1;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2007, n. 0085039, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 13 agosto 2007, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo parlamentare della V e VIII Commissione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stati individuati gli interventi e gli enti beneficiari dei contributi statali recati per gli anni 2005 e 2006 dall'art. 11 bis, della citata legge n. 248 del 2005 e successive modificazioni risultati revocati nel corso dell'anno 2006, tra i quali l'Ente Club Amatori Sport Catania per l'intervento indicato nell'allegato elenco 2;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 00141239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2007, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo parlamentare della Commissione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stati individuati gli interventi e gli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004 e dell'art. 2-*bis* della legge n. 43 del 2005 risultati revocati nel corso dell'anno 2006;

Considerato che con decreti dirigenziali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono stati erogati, nel corso degli anni 2006-2007, i contributi in favore degli enti indicati negli allegati elenchi n. 1 e 2;

Vista la nota n. 0082238 del 23 ottobre 2012 con la quale è stato richiesto agli enti beneficiari dei contributi di cui alle norme sopra citate di attestare la realizzazione e il completamento degli interventi finanziati, nonché l'utilizzo, totale o parziale, delle somme erogate;

Vista la nota n. 0098280 del 16 novembre 2012 con la quale le Ragionerie territoriali dello Stato sono state interessate della verifica delle dichiarazioni richieste agli enti beneficiari con la citata nota del 23 ottobre 2012;

Vista la nota n. 358563 del 7 settembre 2013 con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato ha espresso il proprio parere in merito alla portata normativa delle disposizioni riguardanti la concessione e l'utilizzo dei contributi statali in esame, in relazione a quanto richiesto con la nota del 23 ottobre 2012;

Vista la nota n. 94246 del 18 novembre 2013 con la quale, sulla base del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sono state fornite alle Ragionerie territoriali dello Stato ulteriori indicazioni in merito alla verifica sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati, ivi compreso lo svolgimento di una attività istruttoria finalizzata ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti per il trattenimento dei contributi e la realizzazione dell'intervento originariamente finanziato;

Visto il provvedimento dell'11 dicembre 2013, prot. n. 102601, con il quale il Ragioniere Generale dello Stato ha delegato le Ragionerie territoriali dello Stato all'espletamento delle verifiche e delle attività istruttorie di cui alla nota n. 94246 del 18 novembre 2013;

Considerato che l'attività istruttoria svolta dalle Ragionerie territoriali dello Stato nei confronti degli enti di cui all'allegato elenco n. 1 ha dato esito negativo, per le motivazioni indicate nei provvedimenti adottati dalle stesse Ragionerie territoriali, i cui riferimenti sono indicati alla colonna 6 dell'elenco n. 1;

Considerato, pertanto, che nei confronti degli enti di cui al sopraindicato elenco n. 1 deve disporsi formale provvedimento di revoca dei contributi erogati e non utilizzati;

Considerato, inoltre, che gli enti beneficiari dei contributi di cui trattasi, indicati nell'allegato elenco n. 2, non hanno attestato l'utilizzo dei contributi assegnati, così come richiesto con la nota n. 0082238 del 23 ottobre 2012, né hanno fornito alcuna comunicazione al riguardo, seppure ripetutamente sollecitati dalle locali Ragionerie territoriali dello Stato;

Considerato che anche nei confronti dei predetti enti, così come indicati nell'allegato elenco n. 2, deve disporsi la revoca formale del contributo attribuito;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, necessario provvedere alla revoca dei contributi concessi agli enti beneficiari, così come indicati e per gli importi risultanti dagli allegati elenchi n. 1 e 2;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni esposte nei provvedimenti adottati dalle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, richiamati nelle premesse e indicati alla colonna 6 dell'allegato elenco n. 1 a seguito dell'attività istruttoria dalle stesse Ragionerie effettuata, sono revocati i contributi attribuiti ed erogati agli enti beneficiari per gli importi indicati nell'allegato elenco n. 1.

2. Sono revocati i contributi attribuiti ed erogati agli enti beneficiari che non ne hanno attestato l'utilizzo né hanno fornito alcuna comunicazione al riguardo, per gli importi indicati nell'allegato elenco n. 2.

3. È disposto il recupero delle somme erogate e revocate di cui ai commi 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Roma, 18 dicembre 2015

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO

ELENCO N. 1 - REVOCA CONTRIBUTI A SEGUITO ISTRUTTORIA RTS						
N.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTO FINANZIATO	D.M. AUTORIZZATIVO/LEGGE	IMPORTO EROGATO	IMPORTO REVOCATO	PROVVEDIMENTO RTS
	1	2	3	4	5	6
1	Comune di Crespano del Grappa (TV)	Contributo per la realizzazione piazzola per atterraggio elisoccorso 118	n. 0030246 del 7.03.2006- Legge 248/2005	€ 30.000,00	€ 30.000,00	42520/2015 del 4 novembre 2015
2	Comune di Milazzo (ME)	Realizzazione campo di calcio in località Bastione	n. 14004 del 1.03.2006-Legge 248/2005	€ 250.000,00	€ 250.000,00	10147 del 30 marzo 2015
3	Comune di Milazzo (ME)	Realizzazione centro sociale località San Marco	n. 14004 del 1.03.2006-Legge 248/2005	€ 250.000,00	€ 250.000,00	10147 del 30 marzo 2015
4	Comune di Milazzo (ME)	Restauro, recupero e valorizzazione Santuario San Francesco di Paola	n. 20331 del 7.03.2006-Elenco 1 Legge 311/2004	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	10147 del 30 marzo 2015
5	Comune di Maracalagonis (CA)	Arredo urbano	0014004 del 01.03.2006-Legge248/2005	€ 200.000,00	€ 200.000,00	19601 dell' 11 maggio 2015

ELENCO N. 2 - REVOCA CONTRIBUTI AGLI ENTI CHE NON HANNO ATTESTATO L'UTILIZZO O FORNITO ALCUNA COMUNICAZIONE				
N.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTO FINANZIATO	D.M. AUTORIZZATIVO/LEGGE	IMPORTO EROGATO E REVOCATO
	1	2	3	4
1	CLUB AMATORI SPORT CATANIA	Contributo per l'attività sportiva e sociale	n. 0085039 del 03.08.2007 -Elenco 1 Legge 248/2005	€ 40.000,00

15A09754

DECRETO 23 dicembre 2015.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo Unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare l'art. 3, ove si prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione di tranches di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Visto, altresì, l'art. 5 del suddetto Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, riguardante la «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria»;

Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, con il quale sono state disciplinate le modalità di movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilità») e sui conti ad esso assimilabili e per la selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni;

Considerato che il Dipartimento del Tesoro può porre in essere:

contratti-quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. Master Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives Association, già International Swap Dealers Association (di seguito: «I.S.D.A.»), associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali;

in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime;

altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva invece ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

Ritenuta la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi in tale attività durante l'anno finanziario 2016;

Decreta:

Art. 1.

Emissione dei prestiti

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2016 le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale capo della Direzione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «Direttore della Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette potranno essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le operazioni di emissioni dei prestiti verranno disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro.

Il Dipartimento del Tesoro potrà procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potrà, inoltre, procedere all'emissione di franche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine o altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati.

Art. 2.

Limiti dell'indebitamento

Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi ai limiti di cui al presente decreto e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati.

I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovrà contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.

In tale attività, il Dipartimento del Tesoro effettuerà emissioni di prestiti in modo che, al termine dell'anno finanziario 2016, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 3% e l'8% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso a medio-lungo termine tra il 60% e il 75%, la quota dei titoli «nominali» a tasso variabile tra il 5% e il 10%; inoltre, le quote dei titoli «reali» indicizzati all'inflazione e dei certificati del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 15% e il 5% e la quota dei prestiti emessi sui mercati esteri non dovrà eccedere il 5%.

Inoltre, il Dipartimento del Tesoro potrà effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità previste dalla normativa.

Art. 3.

Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

Il Dipartimento del Tesoro potrà effettuare operazioni di ristrutturazione del debito pubblico su base consensuale. Tali operazioni di ristrutturazione non sono da intendersi quali modifiche dei termini e delle condizioni dei singoli prestiti disposte in modo unilaterale dall'autorità emittente.

Le predette operazioni, incluse quelle effettuate attraverso l'utilizzo di strumenti derivati concluse nell'ambito degli accordi di cui al successivo art. 5, avranno come obiettivi, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, il contenimento del costo complessivo dell'indebitamento, la protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento e il buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato.

Le operazioni di scambio o di riacquisto di titoli e ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, citato in premessa, verranno disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II.

In ciascuna operazione, il Dipartimento del Tesoro potrà procedere al riacquisto di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione.

Il Dipartimento del Tesoro potrà, altresì, effettuare operazioni di scambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata.

Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli «Specialisti in titoli di Stato», come definiti dall'art. 23 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 216.

In forza dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo potranno avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione delle condizioni obiettive di fatto collegate a tale operatività.

Art. 4.

Contenimento del rischio di credito nelle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione effettuate attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità.

Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si terrà conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 e successive modifiche.

Ove ne ravvisi l'opportunità per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del Tesoro ha facoltà di porre in essere, con le controparti di operazioni in strumenti derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di una garanzia (collateral).

Art. 5.

Accordi connessi con l'attività di ristrutturazione del debito pubblico

Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore della Direzione II potrà stipulare i contratti - quadro I.S.D.A. Master Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro altro allegato, compresi quelli che disciplinano gli accordi di prestazione di garanzia di cui all'art. 4, terzo comma, che intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le istituzioni finanziarie controparti di operazioni in strumenti derivati, nonché ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni di cui all'art. 3.

Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore della Direzione II firmerà gli accordi relativi ad ogni operazione di ristrutturazione.

Art. 6.

Operazioni di gestione della liquidità

La gestione del conto disponibilità è mirata ad un'efficiente movimentazione delle giacenze liquide, in relazione alla strategia di emissione dei titoli di Stato, alle condizioni prevalenti sul mercato e ai vincoli imposti dalle disposizioni di politica monetaria.

Le operazioni di gestione del conto disponibilità di cui al decreto ministeriale del 25 ottobre 2011 saranno disposte dal direttore della Direzione II o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della Direzione II da questi delegato, anche in deroga a quanto disposto dal medesimo decreto ministeriale.

Art. 7.

Decreti di approvazione e di accertamento

I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli 4 e 5, nonché quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della liquidità di cui all'art. 6, verranno firmati dal direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II.

Art. 8.

Obbligo di comunicazione

Il Dipartimento del Tesoro darà regolare comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potrà avvenire anche utilizzando mezzi informatici.

Il Dipartimento del Tesoro darà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro: PADOAN

15A09752

DECRETO 23 dicembre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 agosto 2015 e scadenza 30 agosto 2017, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visti i propri decreti in data 24 agosto, 22 settembre, 26 ottobre e 23 novembre 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (di seguito "CTZ"), con godimento 28 agosto 2015 e scadenza 30 agosto 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche di CTZ con godimento 28 agosto 2015 e scadenza 30 agosto 2017. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 dicembre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013; sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 gennaio 2016, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 4 gennaio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2017, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole tranche o, nel caso di tranche con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2017 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna tranche.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A09753
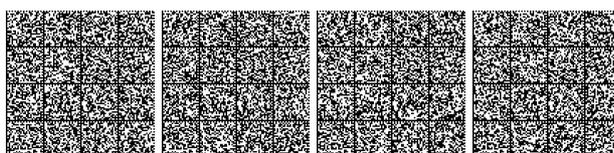
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 dicembre 2015.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Genova, il Tribunale per i minorenni di Potenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova e l'Ufficio di sorveglianza di Alessandria – settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della Giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale per i minorenni di Genova, nel Tribunale per i minorenni di Potenza, nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova e nell'Ufficio di sorveglianza di Alessandria, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale per i minorenni di Genova, il Tribunale per i minorenni di Potenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova, l'Ufficio di sorveglianza di Alessandria, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Imperia, La Spezia, Massa, Savona, Lagonegro, Matera, Potenza e Alessandria;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Genova, il Tribunale per i minorenni di Potenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova e l'Ufficio di sorveglianza di Alessandria;

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2015

Il Ministro: ORLANDO

15A09710

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 dicembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Salva Cremasco, in Crema, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Salva Cremasco".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
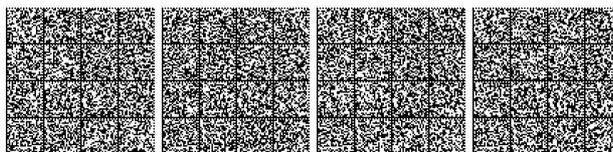
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1377 della Commissione del 20 dicembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 343 del 23 dicembre 2011 con il quale è stata registrata le denominazione di origine protetta "Salva Cremasco";

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2012, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela Salva Cremasco il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Salva Cremasco";

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Certiprodop, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine controllata "Salva Cremasco";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela Salva Cremasco a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 7 dicembre 2012 al Consorzio di tutela Salva Cremasco con sede legale in via IV Novembre, 6, c/o CCIAA di Crema - 26013 Crema (CR), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Salva Cremasco";

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09622

DECRETO 14 dicembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG "Oltrepò Pavese Metodo Classico", per le DOC "Bonarda dell'Oltrepò Pavese", "Oltrepò Pavese", "Oltrepò Pavese Pinot Grigio", "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese", "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda", ed integrazione dell'incarico al Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC "Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese" e per l'IGT "Provincia di Pavia".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI, recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2788, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 270 del 19 novembre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG "Oltrepò Pavese Metodo Classico", per le DOC "Bonarda dell'Oltrepò Pavese", "Oltrepò Pavese", "Oltrepò Pavese Pinot Grigio", "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese", "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda";

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato altresì che nel citato statuto il Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese richiedeva il conferimento dell'incarico di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, anche per le DOC "Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco" e "Casteggio" e per l'IGP "Provincia di Pavia";

Considerato che il Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG "Oltrepò Pavese Metodo Classico" e per le DOC "Bonarda dell'Oltrepò Pavese", "Oltrepò Pavese", "Oltrepò Pavese Pinot Grigio", "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese", "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda", "Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco" e per l'IGP "Provincia di Pavia". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con nota 13 ottobre 2015, prot. n. S06/OP/2015/30909, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOCG "Oltrepò Pavese Metodo Classico", sulle DOC "Bonarda dell'Oltrepò Pavese", "Oltrepò Pavese", "Oltrepò Pavese Pinot Grigio", "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese", "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda", "Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco" e sull'IGP "Provincia di Pavia";

Considerato che il Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese non ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC "Casteggio". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con nota 13 ottobre 2015 ,prot. n. S06/OP/2015/30909, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOC "Casteggio";

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG "Oltrepò Pavese Metodo Classico", per le DOC "Bonarda dell'Oltrepò Pavese", "Oltrepò Pavese", "Oltrepò Pavese Pinot Grigio", "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese" e "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda";

Ritenuto altresì necessario procedere all'integrazione dell'incarico al Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC "Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco" e per l'IGP "Provincia di Pavia";

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2788, al Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese, con sede legale in Pavia, via Mentana n. 27, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG "Oltrepò Pavese Metodo Classico" e per le DOC "Bonarda dell'Oltrepò Pavese", "Oltrepò Pavese", "Oltrepò Pavese Pinot Grigio", "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese" e "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda".

2. È integrato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese, con sede legale in Pavia, via Mentana n. 27, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 61/2010 per la DOC "Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco" e per l'IGP "Provincia di Pavia".

Art. 2.

1. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2788 e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la DOC "Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco" e per l'IGP "Provincia di Pavia", ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09625

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 dicembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della società Govoni Sim Bianca Impianti S.p.a.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Bologna in data 20 marzo 2015, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società «I.M.T. S.p.a.»;

Visto il decreto del Tribunale di Bologna in data 18 novembre 2015, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società «Govoni Sim Bianca impianti S.p.a.»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 2015 con il quale il prof. Umberto Tombari è stato nominato commissario straordinario della procedura madre «I.M.T. S.p.a.»;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2015 con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza della «I.M.T. S.p.a.»;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della «Govoni Sim Bianca impianti S.p.a.» in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Govoni Sim Bianca impianti S.p.a.», codice fiscale n. 4160710374, è nominato commissario straordinario il dott. Umberto Tombari, nato a Grosseto, il 18 giugno 1966 ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato per la procedura madre.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Bologna;

alla Camera di commercio di Ferrara ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Cento (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09630

DECRETO 4 dicembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della società Paritel S.r.l.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Bologna in data 20 marzo 2015, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società «I.M.T. S.p.a.»;

Visto il decreto del Tribunale di Bologna in data 17 novembre 2015, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società «Paritel S.r.l.»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 2015 con il quale il prof. Umberto Tombari è stato nominato commissario straordinario della procedura madre «I.M.T. S.p.a.»;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2015 con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza della «I.M.T. S.p.a.»;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della «Paritel S.r.l.» in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Paritel S.r.l.», codice fiscale n. 3914410372, è nominato commissario straordinario il dott. Umberto Tombari, nato a Grosseto, il 18 giugno 1966 ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato per la procedura madre.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Bologna;

alla Camera di commercio di Bologna ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Castel Maggiore (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09631

DECRETO 4 dicembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della società Cevolani S.p.a.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Bologna in data 20 marzo 2015, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società «I.M.T. S.p.a.»;

Visto il decreto del Tribunale di Bologna in data 18 novembre 2015, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società «Cevolani S.p.a.»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 2015 con il quale il prof. Umberto Tombari è stato nominato commissario straordinario della procedura madre «I.M.T. S.p.a.»;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2015 con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza della «I.M.T. S.p.a.»;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della «Cevolani S.p.a.» in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Cevolani S.p.a.», codice fiscale n. 02400161200, è nominato commissario straordinario il dott. Umberto Tombari, nato a Grosseto, il 18 giugno 1966 ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato per la procedura madre.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Bologna;

alla Camera di commercio di Bologna ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Castel Maggiore (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09632

DECRETO 4 dicembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della società Demm S.p.a.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Bologna in data 20 marzo 2015, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società «I.M.T. S.p.a.»;

Visto il decreto del Tribunale di Bologna in data 17 novembre 2015, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società «DEMM S.p.a.»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 2015 con il quale il prof. Umberto Tombari è stato nominato Commissario straordinario della procedura madre «I.M.T. S.p.a.»;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2015 con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza della «I.M.T. S.p.a.»;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della «DEMM S.p.a.» in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «DEMM S.p.a.», codice fiscale n. 10759170011, è nominato commissario straordinario il dott. Umberto Tombari, nato a Grosseto, il 18 giugno 1966 ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato per la procedura madre.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Bologna;

alla Camera di commercio di Bologna ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Porretta Terme (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09633

DECRETO 7 dicembre 2015.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Telegest S.r.l., in Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Visti la sentenza del Tribunale di Lecco in data 11 aprile 1996 e il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 9 maggio 1996, poi integrato in data 5 luglio 1996, con il quale la SpA Cariboni Paride è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giorgio Cumin;

Visti la sentenza del Tribunale di Trento del 19 dicembre 1996 depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996, ed il successivo decreto in data 11 febbraio 1997 del Ministro dell'Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Telegest Srl con Sede legale in Trento (TN), via Provina 2, Fraz. Ravina, e sede operativa in Colico zona industriale, Numero REA TN - 123692, Codice fiscale 01159060217, Partita IVA 01246850224, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori nelle imprese in amministrazione straordinaria del Gruppo Cariboni i signori dott. Nicodemo Di Laura, avv. Francesco Pensato, dott. Guido Tronconi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Cariboni i signori dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio;

Visto il provvedimento ministeriale prot. 3264 del 14 gennaio 2015 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Lecco del piano di riparto finale della Telegest Srl e sono state disposte le forme della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione ed al conto della gestione;

Vista l'istanza con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale della Società di cui all'autorizzazione ministeriale in data 14 gennaio 2015, e che sono state accantonate su apposito Libretto di deposito bancario a risparmio intestato alla Telegest Srl del Credito Valtellinese agenzia di Delebio, le somme destinate ai creditori risultati irreperibili, come da elenco contenuto nella stessa istanza, e chiedono che venga disposta la chiusura della amministrazione straordinaria relativa alla Telegest Srl;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Telegest Srl a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato.

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Telegest Srl con Sede legale in Trento (TN) via Provina 2, Fraz. Ravina, e sede operativa in Colico zona industriale, Numero REA TN - 123692, Codice fiscale 01159060217, Partita IVA 01246850224.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Telegest Srl.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Trento per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 7 dicembre 2015

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

15A09629

DECRETO 16 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa costruzioni società cooperativa» in sigla «Coop costruzioni soc. coop.», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa costruzioni società cooperativa» in sigla «Coop costruzioni soc. coop.».

Considerato che dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è emerso quanto segue:

il patrimonio netto, pur evidenziando un valore positivo, si è ridotto da € 76.660.062,00 ad € 18.165.449,00:

il rapporto tra attivo circolante e debiti esigibili antro l'anno evidenzia l'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;

l'esercizio 2014 ha chiuso con una perdita di € 58.319.527,00;

nel corso dell'esercizio 2014, si è riscontrata una pesante riduzione del valore della produzione passato da € 182.509.156,00 del 2013 a € 155.660.116.00 a fine esercizio 2014;

i crediti e le partecipazioni finanziarie sono di difficile ed incerto realizzo;

nel corso dell'esercizio 2014 è stata contabilizzata una svalutazione sugli immobili oggetto di futura cessione pari ad € -17.493.343,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa costruzioni società cooperativa» in sigla «Coop Costruzioni Soc. Coop.», con sede in Bologna (BO). (codice fiscale 00291390375) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., e il dott. Ettore Del Borrello (C.F. DLB TTR 69E06 F205C), nato a Milano il 6 maggio 1962.

Domiciliato in Bologna, in via D'Azeglio, n. 21, ne è nominato commissario l'iquidatore.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A09691
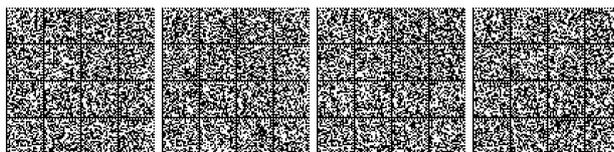
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano « Glicopirronio Bromuro Accord».

Estratto determina V&A n. 2396/2015 del 16 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GLICOPIRRONIO BROMURO ACCORD, nelle forme e confezioni: «200 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml; «200 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml; «200 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 3 ml e «200 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 3 fiale in vetro da 3 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Accord Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Middlesex, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, CAP HA1 4HF, Regno Unito.

Confezione: «200 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml.

AIC n. 044238018 (in base 10) 1B6162 (in base 32).

Confezione: «200 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml.

AIC n. 044238020 (in base 10) 1B6164 (in base 32).

Confezione: «200 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 3 ml.

AIC n. 044238032 (in base 10) 1B616J (in base 32).

Confezione: «200 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 3 fiale in vetro da 3 ml.

AIC n. 044238044 (in base 10) 1B616W (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Harman finochem Limited, 107-A, Vinay Bhavya Complex, 159 -A, C.S.T. Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400098, Maharashtra, India.

Produttori del prodotto finito: Rilascio dei lotti: Accord Healthcare Limited, Ground Floor, Sage house, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF United Kingdom e Wessling Hungary Kft, Fòti ùt 56, Budapest 1047 Hungary; Controllo dei lotti: Astron Research Limited, 2nd & 3rd floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow HA1 4HF United Kingdom, Controllo lotti (controllo chimico-fisico e microbiologico); Wessling Hungary Kft, Fòti ùt 56, Budapest 1047 Hungary, Controllo lotti (controllo chimico-fisico) e Pharmavalid Ltd., Microbiological Laboratory, Tátra utca 27/b, Budapest1136 Hungary (controllo microbiologico); Produzione, confezionamento primario e secondario: Intas Pharmaceuticals Limited, Plot No. 457 and 458 & 191/218P, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, 382210, Gujarat, India.

Composizione: 1 ml contiene:.

principio attivo: Glicopirronio bromuro 200 microgrammi;

eccipienti: Acido cloridrico (per aggiustare il *pH)*; Sodio cloruro; Acqua per preparazioni iniettabili.

Composizione: 3 ml contengono:

principio attivo: Glicopirronio bromuro 600 microgrammi;

eccipienti: Acido cloridrico (per aggiustare il *pH)*; Sodio cloruro; Acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

1. Protezione contro l'azione di anticolinesterasici muscarinici periferici come la neostigmina e la piridostigmina, utilizzati per invertire il blocco neuromuscolare residuo prodotto da miorilassanti non depolarizzanti.

2. Agente antimuscarinico pre-operatorio per ridurre secrezioni salivari, tracheobronchiali e faringee e per ridurre l'acidità del contenuto gastrico.

3. Antimuscarinico pre-operatorio o intra-operatorio per attenuare o prevenire bradicardia intra-operatoria associata all'uso di succinilcolina o causata da riflessi vagali cardiaci.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 044238018 - «200 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044238020 - «200 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044238032 - «200 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 3 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044238044 - «200 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 3 fiale in vetro da 3 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 044238018 - «200 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044238020 - «200 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044238032 - «200 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 3 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044238044 - «200 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 3 fiale in vetro da 3 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09580

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «BCG Medac».

Estratto determina V&A n. 2365/2015 del 15 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BCG MEDAC, nelle forme e confezioni: «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca pvc da 50 ml solvente con catetere e adattatore luer lock; «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche pvc da 50 ml solvente con catetere e adattatore luer loc, in aggiunta alle confezioni già autorizzate.

Titolare AIC: Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH, con sede legale e domicilio fiscale in Wedel, Theaterstr. 6, CAP 22880, Germania (DE).

Confezione: «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca pvc da 50 ml solvente con catetere e adattatore luer lock.

AIC n. 042171114 (in base 10) 186YRB (in base 32).

Confezione: «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche pvc da 50 ml solvente con catetere e adattatore luer loc.

AIC n. 042171126 (in base 10) 186YRQ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione endovescicale.

Composizione: un flaconcino dopo ricostituzione contiene:

principio attivo: BCG (Bacillo Calmette-Guérin), ceppo RIVM derivato da ceppo 1173-P2 2 × 108 fino a 3 × 109 unità vitali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042171114 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca pvc da 50 ml solvente con catetere e adattatore luer lock.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042171126 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche pvc da 50 ml solvente con catetere e adattatore luer loc.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042171114 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca pvc da 50 ml solvente con catetere e adattatore luer lock – OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 042171126 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche pvc da 50 ml solvente con catetere e adattatore luer loc – OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09581

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flogocyn».

Estratto determina V&A n. 2367/2015 del 15 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLOGOCYN, nella forma e confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Farmigea S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Giovan Battista Oliva, 6/8 - 56121 Pisa - Codice fiscale 13089440153.

Confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml.

AIC n. 043059017 (in base 10) 1921U9 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Quimica Sintetica SA stabilimento sito in C/dulcinea s/n, Alcala de Henares - Madrid - Spagna.

Produttore del prodotto finito: Farmigea S.p.a. stabilimento sito in via G. B. Oliva, 8 - 56121 Pisa (produzione completa).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: cloramfenicolo 0,5 g

eccipienti: acido borico; borace; fenilmercurio nitrato; acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: «Flogocyn» è indicato nel trattamento delle congiuntiviti batteriche acute.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043059017 - «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043059017 - «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09582

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keycute».

Estratto determina V&A n. 2363/2015 del 15 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KEYCUTE, nelle forme e confezioni: "160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea" flaconcino in vetro da 10 ml; "160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea" flaconcino in vetro da 25 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: KEDRION S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca - Codice fiscale 01779530466;

Confezione: "160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea" flaconcino in vetro da 10 ml

AIC n. 043398015 (in base 10) 19DDVZ (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione per infusione sottocutanea

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

KEDRION S.P.A. stabilimento sito in Via Provinciale (Loc. Bolognana) Gallicano – 55027 Lucca (da plasma a frazione *II)*; KEDRION S.P.A. stabilimento sito in S.S. 7 bis Km 19,5 - S. Antimo - Napoli (da frazione II a bulk finale);

Produttore del prodotto finito:

KEDRION S.P.A. stabilimento sito in S.S. 7 bis Km 19,5 - S. Antimo - Napoli (produzione, controllo e rilascio dei lotti); KEDRION S.P.A. stabilimento sito in Via Provinciale (Loc. Bolognana) Gallicano – 55027 Lucca (controllo di qualità, test dei pirogeni e test per il contenuto di IgA sul prodotto finito);

Composizione: 1 ml di soluzione per infusione sottocutanea contiene:

Principio Attivo: immunoglobuline umane normali 160 mg (purezza: almeno il 95% di IgG)

Eccipienti: glicina; sodio cloruro; acqua per preparazioni iniettabili;

Confezione: "160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea" flaconcino in vetro da 25 ml

AIC n. 043398027 (in base 10) 19DDWC (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione per infusione sottocutanea

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

KEDRION S.P.A. stabilimento sito in Via Provinciale (Loc. Bolognana) Gallicano – 55027 Lucca (da plasma a frazione *II)*; KEDRION S.P.A. stabilimento sito in S.S. 7 bis Km 19,5 - S. Antimo - Napoli (da frazione II a bulk finale);

Produttore del prodotto finito:

KEDRION S.P.A. stabilimento sito in S.S. 7 bis Km 19,5 - S. Antimo - Napoli (produzione, controllo e rilascio dei lotti); KEDRION S.P.A. stabilimento sito in Via Provinciale (Loc. Bolognana) Gallicano – 55027 Lucca (controllo di qualità, test dei pirogeni e test per il contenuto di IgA sul prodotto finito);

Composizione: 1 ml di soluzione per infusione sottocutanea contiene:

Principio Attivo: immunoglobuline umane normali 160 mg (purezza: almeno il 95% di IgG)

Eccipienti: glicina; sodio cloruro; acqua per preparazioni iniettabili;

Indicazioni terapeutiche: Terapia sostitutiva in adulti in caso di:

- sindromi da immunodeficienza primaria con produzione di anticorpi compromessa
- ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con leucemia linfocitica cronica (CLL) che non hanno risposto alla profilassi antibiotica o in cui quest'ultima è controindicata
- ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con mieloma multiplo (MM)
- ipogammaglobulinemia in pazienti che devono subire o hanno subito un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043398015 - "160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea" flaconcino in vetro da 10 ml

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043398027 - "160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea" flaconcino in vetro da 25 ml

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043398015 - "160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea" flaconcino in vetro da 10 ml - RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, specialista malattie infettive, ematologo

Confezione: AIC n. 043398027 - "160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea" flaconcino in vetro da 25 ml - RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, specialista malattie infettive, ematologo

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere,

deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09583

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naxiglo».

Estratto determina V&A n. 2360/2015 del 15 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NAXIGLO, nelle forme e confezioni: "160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea" flaconcino in vetro da 10 ml; "160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea" flaconcino in vetro da 25 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: KEDRION S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca - Codice Fiscale 01779530466;

Confezione: "160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea" flaconcino in vetro da 10 ml

AIC n. 043396011 (in base 10) 19DBXC (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione per infusione sottocutanea

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

KEDRION S.P.A. stabilimento sito in Via Provinciale (Loc. Bolognana) Gallicano – 55027 Lucca (da plasma a frazione *II)*; KEDRION S.P.A. stabilimento sito in S.S. 7 bis Km 19,5 - S. Antimo - Napoli (da frazione II a bulk finale);

Produttore del prodotto finito:

KEDRION S.P.A. stabilimento sito in S.S. 7 bis Km 19,5 - S. Antimo - Napoli (produzione, controllo e rilascio dei lotti); KEDRION S.P.A. stabilimento sito in Via Provinciale (Loc. Bolognana) Gallicano – 55027 Lucca (controllo di qualità, test dei pirogeni e test per il contenuto di IgA sul prodotto finito);

Composizione: 1 ml di soluzione per infusione sottocutanea contiene:

Principio Attivo: immunoglobuline umane normali 160 mg (purezza: almeno il 95% di IgG)

Eccipienti: glicina; sodio cloruro; acqua per preparazioni iniettabili;

Confezione: "160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea" flaconcino in vetro da 25 ml

AIC n. 043396023 (in base 10) 19DBXR (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione per infusione sottocutanea

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

KEDRION S.P.A. stabilimento sito in Via Provinciale (Loc. Bolognana) Gallicano – 55027 Lucca (da plasma a frazione *II)*; KEDRION S.P.A. stabilimento sito in S.S. 7 bis Km 19,5 - S. Antimo - Napoli (da frazione II a bulk finale);

Produttore del prodotto finito:

KEDRION S.P.A. stabilimento sito in S.S. 7 bis Km 19,5 - S. Antimo - Napoli (produzione, controllo e rilascio dei lotti); KEDRION S.P.A. stabilimento sito in Via Provinciale (Loc. Bolognana) Gallicano – 55027 Lucca (controllo di qualità, test dei pirogeni e test per il contenuto di IgA sul prodotto finito);

Composizione: 1 ml di soluzione per infusione sottocutanea contiene:

Principio Attivo: immunoglobuline umane normali 160 mg (purezza: almeno il 95% di IgG)

Eccipienti: glicina; sodio cloruro; acqua per preparazioni iniettabili;

Indicazioni terapeutiche: Terapia sostitutiva in adulti in caso di:

- sindromi da immunodeficienza primaria con produzione di anticorpi compromessa
- ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con leucemia linfocitica cronica (CLL) che non hanno risposto alla profilassi antibiotica o in cui quest'ultima è controindicata
- ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con mieloma multiplo (MM)
- ipogammaglobulinemia in pazienti che devono subire o hanno subito un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043396011 - "160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea" flaconcino in vetro da 10 ml

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043396023 - "160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea" flaconcino in vetro da 25 ml

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043396011 - "160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea" flaconcino in vetro da 10 ml - RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, specialista malattie infettive, ematologo

Confezione: AIC n. 043396023 - "160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea" flaconcino in vetro da 25 ml - RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, specialista malattie infettive, ematologo

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09584

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fomentil».

Con la determinazione n. aRM - 277/2015 - 143 del 2 dicembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Laboratorio farmaceutico Sit specialità igienico terapeutiche S.R.L., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FOMENTIL.

Confezione: 006239026.

Descrizione: «Compresse per suffumigi» 10 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A09585

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Germed».

Con la determinazione n. aRM - 278/2015 - 2376 del 4 dicembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TIOCOLCHICOSIDE GERMED.

Confezione: 035484017.

Descrizione: «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A09586

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide Germed».

Con la determinazione n. aRM - 281/2015 - 2376 dell'11/12/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE GERMED

Confezione: 042222012

Descrizione: "150mg+12,5mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042222024

Descrizione: "150mg+12,5mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042222036

Descrizione: "150mg+12,5mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042222048

Descrizione: "300mg+12,5mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042222051

Descrizione: "300mg+12,5mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042222063

Descrizione: "300mg+12,5mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042222075

Descrizione: "300mg+25mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042222087

Descrizione: "300mg+25mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042222099

Descrizione: "300mg+25mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A09587

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipecacuana Marco Viti».

Con la determinazione n. aRM - 282/2015 - 2161 dell'11/12/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Marco Viti Farmaceutici S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IPECACUANA MARCO VITI

Confezione 030337012

Descrizione: "7% sciroppo" 1 flacone 100 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A09588

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inflexal V».

Con la determinazione n. aRM - 283/2015 - 243 del 17/12/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della CRUCELL ITALY S.R.L., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: INFLEXAL V

Confezione: 033658067

Descrizione: "SOSPENSIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE DA 0,5 ML CON AGO

Medicinale: INFLEXAL V

Confezione: 033658055

Descrizione: "SOSPENSIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PRERIEMPITA DA 0,5 ML CON AGO

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A09589

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERMO

Nomina del Conservatore del registro delle imprese

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Fermo, con deliberazione di Giunta n. 196 del 25 novembre 2015, ha nominato il Segretario Generale facente funzione dott. Domenico Tidei Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

15A09615

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 , n. 150, si rende noto che:

1) La Camera di Commercio di Verona ha disposto la revoca del marchio della sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, determinandone il ritiro e la cancellazione dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del D.lgs. 22-5-1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 548 del 02/12/2015.

2) Due dei quattro punzoni in dotazione all'impresa non sono stati riconsegnati alla CCIAA di Verona.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni di cui sopra a restituirli alla Camera di Commercio I.A.A. di Verona.

n. marchio	Ditta	Sede	Punzoni non riconsegnati
244VR	FRANCESCHI BIGIOTTERIA S.R.L.	VIA SIRTORI 5/A 37128 VERONA	2

15A09616

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riconoscimento come associazione di protezione ambientale, dell'associazione denominata «EARTH», in Roma.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 2015 l'istanza dell'associazione denominata "EARTH", con sede in Roma, via dei Quintili n. 56, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è accolta.

15A09623

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale - DEC MIN 0000272 del 16 dicembre 2015, per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.A., in Messina.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC - MIN - 0000272 del 16 dicembre 2015, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale DVA - DEC - 2010 - 0000499 del 6 agosto 2010, rilasciata alla società Snam Rete Gas S.p.A. - identificata dal codice fiscale 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Marbara, n. 7 - 20121 - San Donato Milanese (MI), per l'esercizio della centrale di compressione gas, ubicata nel Comune di Messina, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

15A09627

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di taluni immobili ubicati nel Comune di Chioggia.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 30 giugno 2015 (riportato nel registro decreti n. 61 del 5 agosto 2015), registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, nel registro n. 1, foglio n. 3398, in data 16 novembre 2015, le aree, con sovrastanti manufatti pertinenziali, acquisiti allo Stato, per complessivi m^2 139.461, ubicati nel comune di Chioggia (Venezia), in località Sottomarina - zona sud, riportati nel catasto terreni e nel catasto urbano del medesimo comune, al foglio di mappa n. 37, identificati con le particelle nn. 1767, 1830, 1832, 1837, 1855, 2282, 2356, 2552, 2598, 2629, 2630, 2631, 2635, 2636, 2637, 2641, 2643, 2645, 2647, 2649, 2650, 2651, 2652, 2654, 2657, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2667, 2669, 2671, 2672, 2674, 2676, 2678, 2680, 2682, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2690, 2691, 2693, 2694, 2695, 2697, 2698, 2700, 2703, 2704, 2705 e 2747 ed al foglio di mappa n. 40, identificati con le particelle nn. 1284, 1289, 1292, 1293, 1296, 1298, 1333, 1334, 1336, 1338, 1339, 1342, 1401 con sovrastante manufatto incamerato, 1402, 1411, 1412, 1423 con sovrastante manufatto incamerato, 1425, 1442, 1443, 1502, 1705, 1706, 1707, 1708, 1710, 1711, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1724, 1726, 1728, 1729, 1730, 1731, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750 e 1751 ed indicati con apposite colorazioni in risalto nelle planimetrie allegate al presente decreto, sono entrati a far parte dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 30 giugno 2015, avendo perduto, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

15A09634

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento del Sistema di qualità nazionale zootecnia «Fassone di Razza Piemontese».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia «Fassone di Razza Piemontese», ai sensi del DM 4 marzo 2011 n. 4337, presentata dal Consorzio di Tutela della Razza Piemontese (Coalvi) - Strada Trinità 32/A - 12061 Carrù (CN), acquisito il parere della Commissione SQN, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo allegato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI 1 - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte della Commissione SQN, prima del riconoscimento del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia «Fassone di Razza Piemontese».

Allegato: Scheda 6 - disciplinare di produzione.

ALLEGATO

Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia
Istanza di riconoscimento disciplinare di produzione
"Fassone di Razza Piemontese"

Scheda 6 - disciplinare di produzione

1. Premessa

Il presente disciplinare di produzione del «Fassone di Razza Piemontese» è redatto in conformità a quanto previsto dal D.M. n.4337 del 4 marzo 2011 recante la regolamentazione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia.

Il presente disciplinare propone un processo produttivo per ottenere carne bovina con caratteristiche qualitative che permettono al consumatore di differenziarle al momento dell'acquisto. Dette carni assicurano caratteristiche qualitative quali il livello di tenerezza, il tenore in grasso e, soprattutto, la qualità dei grassi, particolarmente richieste da una fascia di consumatori italiani, così come attestato da numerosi studi scientifici. La specificità della carne di «Fassone di Razza Piemontese» è data dall'utilizzo di bovini maschi e femmine appartenenti esclusivamente alla Razza Piemontese macellati ad un età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati, dallo svezzamento alla macellazione, con la tecnica tradizionale dell'allevamento protetto e con una alimentazione basata prevalentemente sui cereali ad elevato contenuto energetico.

Il processo produttivo descritto nel presente disciplinare permette di garantire carni qualitativamente e significativamente diverse da quelle normalmente poste in vendita sul mercato nazionale.

Le qualità organolettiche e nutrizionali della carne di razza Piemontese derivano dalle caratteristiche genetiche della razza e sono esaltate dalla razione alimentare somministrata ai bovini in ingrasso.

Il presente disciplinare si applica alla fase di allevamento e macellazione. Prevede, inoltre, le procedure svolte da altri operatori della filiera (macelli laboratori di sezionamento, punti vendita)

2. Composizione della filiera produttiva

La filiera produttiva interessata all'ottenimento di carni denominate «Fassone di Razza Piemontese», è formata dai seguenti operatori: allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento/ porzionamento e punti vendita.

La fase di allevamento deve garantire con idonea documentazione e relativa registrazione, le condizioni di allevamento e di alimentazione del bestiame descritte all'art. 3.

La fase di macellazione dei bovini permette di individuare le carcasse appartenenti alla categoria e alle classi di conformazione e di ingrassamento definite dal presente disciplinare. Inoltre, con la macellazione del bovino inizia il processo di tracciabilità della carne. In ogni fase della macellazione deve essere garantita la correlazione tra il carico, di ogni capo macellato, con lo scarico delle carni da esso ottenute e spedite al cliente.

I laboratori di sezionamento/porzionamento e i punti vendita, ai fini del presente disciplinare, garantiscono, le procedure di lavorazione e porzionatura dei grossi tagli fino al confezionamento per il cliente successivo.

Il punto vendita deve garantire, anche con idoneo utilizzo della bilancia, la correlazione tra il carico di ogni consegna di carne dallo stabilimento di macellazione o dal laboratorio di sezionamento/porzionatura, con lo scarico delle carni da esso ottenute e vendute al consumatore finale.

L'intero processo produttivo deve essere garantito informaticamente e tutti i documenti relativi devono essere conservati per almeno due anni.

3. Allevamento

3.1 scelta degli animali

La carne di «Fassone di Razza Piemontese» è prodotta esclusivamente da bovini di razza Piemontese iscritti al Libro Genealogico o figli di genitori entrambi iscritti al Libro Genealogico. La verifica dell'appartenenza del bovino al Libro Genealogico può avvenire tramite:

a) certificato di razza

b) collegamento telematico con banca dati Anaborapi

c) collegamento telematico con Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica.

3.2 tipologie e tecniche di conduzione dell'allevamento

La denominazione "Fassone di Razza Piemontese" è riservata alle carni ottenute dalla macellazione di bovini di cui al punto 3.1.

Dopo lo svezzamento, il periodo minimo di permanenza nell'ultimo allevamento prima della macellazione è di almeno 7 mesi. Sono ammessi periodi inferiori di permanenza nello stesso allevamento qualora il bovino provenga da un allevamento già sottoposto al presente disciplinare SQN.

La carne di «Fassone di Razza Piemontese» deriva da carcasse appartenenti alle categorie A, C, E della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse bovine.

Sono escluse le carcasse o mezzene risultate classificate, per conformazione, nelle classi: -R-O-P della tabella (SEUROP):

Sono escluse le carcasse risultate classificate, per stato di ingrassamento, nei livelli 3-4-5.

Per la categoria E è ammessa la classe di conformazione R
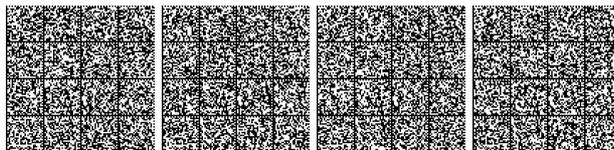
3.3 Tecniche di alimentazione

L'allevamento deve disporre di documentazione scritta e aggiornata della/e razioni somministrate ai bovini.

Dopo lo svezzamento e fino alla macellazione, i bovini sono alimentati con foraggi secchi e/o conservati, in aggiunta è consentito l'uso di mangimi semplici o di miscele di mangimi eventualmente addizionati con integratori minerali-vitaminici e additivi ammessi dalla normativa vigente.

I foraggi e i mangimi possono essere forniti agli animali sia separati, sia miscelati. Il fieno, nel caso di alimentazione tradizionale (no unifeed), deve essere sempre a disposizione dei bovini.

È inoltre consentito l'uso di alimenti insilati prodotti mediante l'insilamento di cereali e foraggi.

I mangimi sono costituiti dai seguenti prodotti di origine vegetale:

cereali e loro prodotti e sottoprodotti

prodotti e sottoprodotti di semi e frutti di leguminose e oleaginose

prodotti e sottoprodotti della lavorazione delle barbabietole da zucchero.

grassi di origine vegetale.

I mangimi utilizzati nella fase di ingrasso devono rispettare i seguenti parametri:

	% amido stq	% proteine grezze stq
Maschi	>35% =	>12%
Femmine	>30%	>12%

Nel caso di alimentazione secondo la tecnica UNIFEED, la razione deve rispettare i seguenti parametri:

	% amido SS	% proteine grezze SS
Maschi	>27	>12
Femmine	>25	>12

La razione somministrata con la tecnica UNIFEED deve contenere fieno.

Nel caso di alimentazione tradizionale, il fieno deve essere sempre a disposizione dei bovini.

Per i bovini castrati non sono previsti parametri minimi per i mangimi e per le razioni somministrate.

Il mangime deve contenere una percentuale di cereali e sottoprodotti di cereali maggiore del 50%.

Gli allevatori devono richiedere ai fornitori di alimenti zootecnici la dichiarazione di conformità degli alimenti ai requisiti di qualità e composizione descritti nel presente articolo.

3.4 Procedure di tracciabilità

3.4.1 tracciabilità alimenti

La rintracciabilità degli alimenti utilizzati per l'alimentazione dei bovini allevati ai sensi del presente disciplinare è rappresentata dai documenti di acquisto.

La rintracciabilità nel caso di alimenti autoprodotti è invece rappresentata dal documento di acquisto della semente e dalla verifica dei quantitativi prodotti.

L'allevatore, pertanto, deve:

verificare, in fase di consegna degli alimenti complementari, la documentazione di trasporto e accessoria richiesta e la relativa corrispondenza con il prodotto in entrata;

detenere e mantenere aggiornato, con frequenza mensile, il registro di carico e scarico alimenti;

3.4.2 tracciabilità animali

I bovini devono essere allevati alle condizioni sopra riportate e devono essere avviati alla macellazione ad un'età compresa tra i 12 (compiuti) e i 24 mesi di vita.

Ai fini della rintracciabilità degli animali gli elementi di registrazione sono rappresentati da: marche auricolari, passaporto, Mod. 4. Sulla base di questi tre elementi è possibile verificare l'età dell'animale, il paese di nascita e i paesi di ingrasso. L'allevatore deve mantenere aggiornato il registro di carico e scarico dei capi bovini allevati con la periodicità prevista dalla normativa vigente e controllare la presenza delle marche auricolari su tutti i soggetti.

L'allevatore, al momento della cessione per la macellazione del bovino, deve:

a) inviare al macello con il documento accompagnatorio come previsto dal DPR 30 aprile 1996 n. 317 e successivi aggiornamenti, il passaporto dell'animale;

b) Rilasciare il "documento di macellazione" che attesta, per ciascun soggetto, il possesso dei requisiti di allevamento fissati dal disciplinare SQN. Detto "documento" è rilasciato in formato elettronico.

4. Macellazione

La macellazione dei bovini appartenenti all'SQN "Fassone di Razza Piemontese" è effettuata presso macelli aderenti al disciplinare SQN.

Al momento del ricevimento dei bovini, lo stabilimento di macellazione deve verificare l'appartenenza del bovino al circuito del SQN e acquisire il "documento di macellazione" rilasciato dall'allevatore.

Negli stabilimenti di macellazione con autorizzazione CEE, l'esperto "classificatore abilitato" (D.M. 12/10/2012, art.6) valuta le carcasse secondo la classificazione CEE.

Negli stabilimenti di macellazione in cui non è prevista la classificazione delle carcasse, la classificazione avviene tramite un classificatore abilitato anche esterno al macello. Il macello deve verificare informaticamente che il capo presenti i requisiti previsti dal presente disciplinare (iscrizione libro genealogico, età alla macellazione, accrescimento, permanenza 7 mesi nell'ultima stalla, kg peso morto, destinazione). I dati devono essere trasferiti ai successivi anelli della filiera in formato elettronico. Il macello stampa il certificato SQN "Fassone di Razza Piemontese".

Lo stabilimento di macellazione deve garantire, con idoneo sistema informatico, la correlazione tra il carico, di ogni capo macellato, con lo scarico delle carni da esso ottenute e spedite al cliente. Le spedizioni delle carni (mezzene, quarti, ecc.) sono registrate nella banca dati a cura dello stabilimento di macellazione. In qualsiasi momento è possibile, consultando la banca dati, ricavare i destinatari di ogni spedizione di carne SQN effettuata.

5. Sezionamento

Il laboratorio di sezionamento e/o porzionatura, aderente al disciplinare SQN, che intende sezionare e/o porzionare carni bovine di "Fassone di Razza Piemontese" deve garantire l'identificazione del prodotto, mantenere la tracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema informatico e apporre su tutti i prodotti finiti l'etichetta conforme al presente disciplinare.

Il laboratorio di sezionamento, al momento dell'adesione all'SQN, comunica all'organismo di controllo designato, le modalità di identificazione, rintracciabilità e controllo dei bilanci di massa da essi adottate durante le operazioni di sezionamento per garantire la non commistione con carni estranee al presente disciplinare.
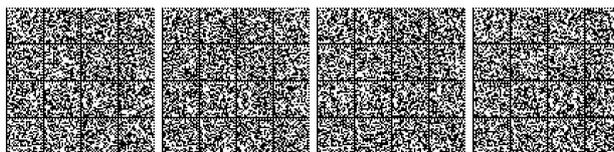
L'organismo di controllo deve approvare le modalità proposte dal laboratorio di sezionamento/porzionatura prima di accettare l'incarico. Le procedure adottate devono essere disponibili, presso l'operatore, in forma cartacea, per le operazioni di controllo e vigilanza.

Le modalità di acquisizione dei dati da parte del laboratorio di sezionamento sono di tipo informatizzato.

Ulteriori lavorazioni a partire dai tagli anatomici fino ai porzionati (preconfezionati) devono garantire la rintracciabilità e le procedure per evitare la commistione delle carni come sopra descritto.

Qualora il laboratorio di sezionamento preveda la costituzione di lotti di lavorazione omogenei, gli stessi devono essere costituiti da carne etichettata nell'ambito del disciplinare SQN "Fassone di Razza Piemontese". Il sistema informatico verifica disomogeneità del lotto.

Il laboratorio di sezionamento, indipendentemente dal sistema di tracciabilità adottato deve:

1. inserire i dati relativi alle carni SQN nella banca dati;

2. disossare/porzionare singole lavorazioni o lotti omogenei di prodotto impedendo la commistione con altre carni presenti nel laboratorio di sezionamento;

3. stampare automaticamente le etichette per i tagli ottenuti delle singole lavorazioni o lotti di lavorazione;

4. apporre l'etichetta sui prodotti disossati/porzionati conforme alle specifiche del presente disciplinare.

Al momento della spedizione della carne (grossi tagli disossati, tagli anatomici, porzionati, ecc.), il laboratorio di sezionamento, deve rilasciare un "certificato SQN: "Fassone di Razza Piemontese" che attesta, per ciascuna fornitura l'appartenenza della stessa al suddetto SQN. Detto certificato deve essere rilasciato secondo le stesse modalità previste per lo stabilimento di macellazione.

Il sistema informatico deve garantire l'inserimento dei dati e la stampa delle etichette di sezionamento/porzionatura da apporre sulle carni o confezioni e l'archiviazione delle informazioni.

Il Laboratorio di sezionamento/porzionatura deve garantire, con idoneo sistema informatico, la correlazione tra il carico delle carcasse in arrivo dal macello con lo scarico delle carni da esso ottenute e spedite al cliente. Lo scarico delle carni è nella banca dati a cura del laboratorio di sezionamento/porzionatura. In qualsiasi momento è possibile, consultando la banca dati, ricavare i destinatari di ogni spedizione di carne SQN effettuata.

Il laboratorio invia al punto vendita destinatario, insieme ai tagli sezionati, un supporto informatico (es. codice a barre), contenente tutti i dati di tracciabilità, necessario per il caricamento della bilancia del punto vendita stesso

Il laboratorio di sezionamento/porzionatura deve garantire l'addestramento del tecnico incaricato della gestione informatica del sistema SQN.

L'archiviazione delle copie dei documenti e dei dati relativi alla spedizione delle carni SQN: "Fassone di Razza Piemontese" è effettuata su supporto cartaceo e/o informatico per un periodo di almeno 2 anni.

6. Punti vendita

Il punto vendita comunica preventivamente all'organismo di controllo designato al momento dell'adesione all'SQN, le modalità di identificazione, rintracciabilità, stoccaggio, lavorazione, messa in vendita delle carni e controllo dei bilanci di massa, in modo tale da garantire che durante le operazioni presso il punto vendita sia evitata la commistione con carni estranee al presente disciplinare.

L'organismo di controllo deve approvare le modalità proposte dal punto vendita, prima di accettare l'incarico. Le procedure adottate devono essere disponibili, presso l'operatore, in forma cartacea, per le operazioni di controllo e vigilanza.

L'acquisizione dei dati da parte del punto vendita devono essere di tipo informatizzato leggendo il supporto informatico inviato dal macello o dal laboratorio di sezionamento

Il sistema informatico del punto vendita deve garantire l'inserimento dei dati e la stampa delle etichette da apporre in prossimità delle carni poste in vendita o sulle confezioni per i prodotti pre-incartati e l'archivio delle informazioni.

Il punto vendita deve garantire, anche con idoneo utilizzo della bilancia, la correlazione tra il carico di ogni consegna di carne dallo stabilimento di macellazione o dal laboratorio di sezionamento/porzionatura, con lo scarico delle carni da esso ottenute e vendute al consumatore finale.

Il punto vendita che commercializza esclusivamente prodotti preconfezionati non ha l'obbligo di adesione al presente disciplinare.

7. Etichettatura

Sulle confezioni deve essere riportata l'etichetta contenente, oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente, la denominazione "Fassone di Razza Piemontese".

Sono ammesse inoltre le seguenti ulteriori informazioni:

azienda di allevamento/ingrasso;

data di macellazione;

sesso dell'animale;

categoria

nonché quanto ammesso e previsto all'art.10 del D.M. 4 marzo 2011.

L'etichetta, infine, deve riportare le altre informazioni previste dalla normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

È vietato l'uso di indicazioni o segni che ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi del Regolamento (CE) n. 1151/2012.

8. Autocontrollo

L'Operatore o l'Organizzazione, svolge attività di autocontrollo in tutte le fasi della filiera produttiva della carne bovina certificata SQN "Fassone di Razza Piemontese". Tale attività è attuata attraverso periodiche verifiche documentali e/o verifiche ispettive svolte presso le strutture degli operatori ed è finalizzata a valutare la conformità delle procedure adottate dal singolo operatore di filiera alle prescrizioni del presente disciplinare. Le attività di autocontrollo devono essere eseguite secondo un piano di autocontrollo che deve riportare il responsabile del controllo, i punti critici, la frequenza del controllo, il trattamento delle non conformità rilevate e le azioni correttive. Detto piano di autocontrollo, redatto dall'operatore o dall'organizzazione aderente all'SQN è dichiarato adeguato dall'organismo di controllo designato al momento dell'adesione all'SQN. Detto piano di autocontrollo deve essere disponibile in forma cartacea presso ciascun operatore aderente per le verifiche di controllo e vigilanza.

Al termine della visita di controllo si procede a redigere un verbale dove sono riportate, oltre ai dati dell'operatore oggetto di verifica, l'esito della verifica stessa ed eventuali osservazioni.

9. Controllo

I controlli sono effettuati da una struttura di controllo conforme alle norme EN 45011.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione

“Fassone di Razza Piemontese”

Piano di autocontrollo

Requisito	Frequenza	Tipo di controllo
Iscrizione libro genealogico bovini di razza Piemontese	Per ogni capo allevato	Controllo telematico con banca dati Anaborapi, Banca dati Anagrafe Nazionale, certificato di razza
Razione alimentare (% di cereali >50% nel mangime)	Annuale	Da piano di razionamento, documentale (certificazione mangimifici)
Razione alimentare (presenza fieno in mangiatoia alimentazione tradizionale)	Annuale	Visivo
Razione alimentare (utilizzo alimenti prescritti)	Annuale	Da piano di razionamento
Razione alimentare (documentazione scritta e aggiornata razione)	Annuale	Documentale
Razione alimentare (presenza di registro carico scarico alimenti)	Annuale	Documentale
Razione alimentare (tecnica unifeed)	Annuale	Controllo analitico a campione dei parametri previsti
Età alla macellazione	Per ogni capo macellato	Da passaporto
Periodo di allevamento (7 mesi)	Per ogni capo macellato	Da passaporto
Categorie carcasse (ACE, SEUR, 1-2)	Per ogni capo macellato	Classificazione ufficiale

15A09626

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva degli immobili siti nel Comune di Castelgrande nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio.

Con decreto n. 1456 del 25.11.2015 del Commissario *ad acta* ex art. 86 L. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 "strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina" 3° lotto 1° stralcio – l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, degli immobili siti nel Comune di Castelgrande (PZ):

- foglio 20, particella n. 414 ex 16 di mq. 308 - indennità liquidata €. 639,27 - ditta Coppola Vita;

- foglio 20 particella n. 421 ex 21 di mq. 2.942 - indennità liquidata €. 7.096,48 - ditta Cristiano Gerardo;

- foglio 20 particella n. 410 ex 74 di mq, 1.099 - indennità liquidata €. 2.162,07 - ditta Muro Vincenzo;

- foglio 20 particella n. 441 ex 105 di mq. 4.843 - indennità liquidata €. 8.503,99 - ditta Gasparrini Maria;

- foglio 20 particelle n. 306 ex 85 di mq. 1.104, n. 354 ex 308 di mq. 12, n. 355 ex 308 di mq, 2.330 e n. 356 ex 308 di mq. 5.174 - indennità liquidata €. 9.271,03 - ditta Muro Vittoria,

- foglio 21 particelle n. 156 ex 12 di mq. 1.697 e n. 162 ex 14 di mq. 617 - indennità liquidata €. 2.490,09 ditta Muro Giuseppe e Lamorte Grazia.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica s.r.l..

L'opposizione del terzo e proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

15A09617

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «VI.PE.RI. srl», in Napoli.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

VI.PE.RI. srl Via Ferrante Imparato 190 Napoli

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 25 novembre 2015.

15A09618

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «CML Verifiche srl», in Afragola.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

CML Verifiche srl Via Domenico Morelli 49 Afragola (NA)

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 2 novembre 2015.

15A09619

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «EXPLOR srl», in Sant'Ambrogio Valpolicella.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

EXPLOR srl Stradone Alcide De Gasperi 2 Sant'Ambrogio Valpolicella (VR)

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 25 novembre 2015.

15A09620

Rinuncia dell'organismo «S.T. SYSTEM srl», in Milano, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie.

Vista la comunicazione della società S.T. SYSTEM srl in data 10 novembre 2015 protocollo MiSE n. 233630 del 13 novembre 2015, relativa alla rinuncia ad effettuare le verifiche ai sensi del DPR 462/01;

Visto il Decreto direttoriale del 1 dicembre 2015 è accettata la rinuncia dell'Organismo S.T. SYSTEM srl con sede in Milano – Via G. Uberti 12 all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01 pertanto il decreto ministeriale del 9 luglio 2013 cessa di avere efficacia.

15A09621

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «VIR srl», in Catania.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

VIR srl - Via Messina 244 - Catania

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 11 dicembre 2015.

15A09674

Rinuncia dell'Organismo «O.C.T. – Organismo Controlli Tecnici srl», in Bari, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie.

Visto l'atto del notaio dott. Raffaele Ferrandino, Repertorio n. 7417 e Raccolta n. 5745, registrato a Bologna il 09/06/2015 n. 9724-IT, di avvenuta fusione per incorporazione dell'Organismo Notificato «OCT Organismo Controlli Tecnici srl» nell'Organismo Notificato «ICE - Istituto Certificazione spa».

Visto il decreto direttoriale del 15 dicembre 2015 è accettata la rinuncia dell'Organismo «OCT Organismo Controlli Tecnici srl» con sede in Bari - Viale Kennedy 72 all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01 pertanto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2013 cessa di avere efficacia.

15A09675

Avviso relativo alla costituzione dell'elenco dei fornitori e dei prestatori dei servizi di fiducia.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 2015, il Ministero dello sviluppo economico ha approvato il Regolamento di istituzione dell'elenco degli operatori economici di fiducia per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, delle procedure di acquisizione in economia dirette all'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture per le esigenze organizzative e di funzionamento dell'Amministrazione.

Il Regolamento contenente le modalità per la formazione e la gestione dell'elenco è reperibile sul sito del Ministero (www.mise.gov.it). Gli operatori economici che intendano iscriversi all'Albo Fornitori devono presentare al Ministero apposita istanza on-line, compilando il format di iscrizione attraverso il portale albofornitori.mise.gov.it, precisando le categorie merceologiche e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.

Si precisa che gli operatori economici interessati potranno sin dalla data di pubblicazione del presente avviso effettuare l'iscrizione secondo le modalità sopra specificate, mentre l'Albo Fornitori sarà attivo dalla data del 1° gennaio 2016 e, pertanto, il Ministero inizierà da tale data ad avvalersene per l'acquisizione di servizi, beni e lavori in economia.

15A09676

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «I.V.I. srl», in Barletta.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

I.V.I. srl - Via Regina Margherita, 282/A - Barletta.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 9 dicembre 2015.

15A09690

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza nomina del commissario liquidatore della cooperativa «Visconti società cooperativa», in Ovaro.

Con deliberazione n. 2336 del 27 novembre 2015 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-septiedecies c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa "Visconti Società Cooperativa" corrente in Ovaro, codice fiscale n. 02082860301, costituita il giorno 30 gennaio 1999 per rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A09624

REGIONE PIEMONTE

Comunicato relativo al decreto n. 6 del Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi.

Con il decreto n. 6, assunto in data 1° dicembre 2015, il Commissario straordinario del Governo, per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione Piemonte, dispone in elenco:

1) a carico della regione Piemonte la gestione commissariale con bilancio separato rispetto al bilancio della regione, i debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 2 del vigente decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, alla data del 31 dicembre 2013, per l'importo di euro 373.166.118,03, come dettagliati nell'elenco allegato al decreto n. 5 come parte integrante;

2) di sottoscrivere con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro un contratto di prestito nel rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 2 del vigente decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per un importo pari a euro 373.166.118,03;

3) di utilizzare integralmente l'importo di cui al punto 2 per il pagamento dei creditori della regione Piemonte indicati nella tabella allegata al decreto n. 5 e identificati ai sensi del vigente decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, dando esecuzione a tutti gli adempimenti conseguenti;

4) che le singole somme pagate ai sensi del precedente punto 3 costituiscono pagamento dei singoli debiti della regione Piemonte assunti dalla gestione commissariale e che questa ne rilevi gli effetti nella propria contabilità finanziaria.

15A09628

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-01) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
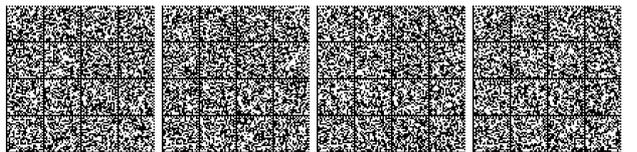
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
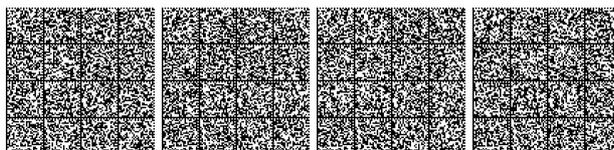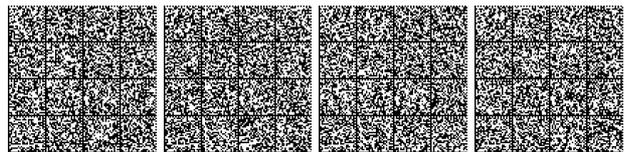
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.